

Modifiche al Regolamento in materia di utilizzazione di acque pubbliche di cui al D.P.P 23 giugno 2008, n. 22_129/Leg., apportate con D.P.P. 6 giugno 2016, n. 9_43/Leg.

In vigore dal 29 giugno 2016

Il regolamento in materia di utilizzazione di acque pubbliche è stato modificato, agli articoli 2, 20 e 23, con decreto del Presidente della Provincia 6 giugno 2016, n. 9_43/Leg., pubblicato il 14 giugno 2016 sul B.U.R n. 24 del Trentino Alto Adige ed entrato in vigore il 29 giugno 2016.

Le modifiche apportate sono le seguenti:

Art. 2 - Ambito di applicazione - c. 2, lett. c bis

Tra le fattispecie di utilizzazioni libere, nel rispetto delle norme vigenti in materia edilizia, urbanistica, di tutela ambientale ed igienico-sanitaria, è stato introdotto anche il caso di utilizzazione d'acqua a fini di produzione di energia idroelettrica destinata **esclusivamente** al funzionamento di impianti di acquedotto ed a esigenze connesse quali il controllo, la regolazione, il trattamento, la trasmissione dei dati relativi alla misurazione, nel rispetto delle condizioni previste nel provvedimento di concessione di acqua pubblica relativo all'impianto stesso.

Art. 20, c. 5

Nel caso di derivazione d'acqua ad uso potabile erogata a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, è ora previsto che, una volta terminati i lavori legittimamente autorizzati, si possa esercitare la derivazione anche prima dell'adozione, da parte della struttura provinciale competente in materia di geologia, del provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia (di cui all'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 -Norme in materia ambientale), purché il parere espresso dalla suddetta struttura, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento, anche in merito alla proposta di definizione delle aree da parte del richiedente abbia dato esiti positivi.

Rimane fermo l'obbligo di esercitare la derivazione solo dopo l'avvenuta delimitazione fisica dell'aria primaria di salvaguardia.

Testo pre-vigente del comma 5:

“5. Nel caso di derivazioni ad uso potabile di acque pubbliche erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, la nuova derivazione può essere esercitata solo dopo che la struttura provinciale competente in materia di geologia ha adottato il provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia, i cui estremi devono essere indicati sulla relazione di fine lavori, e dopo che è stata eseguita la delimitazione fisica dell'area primaria.”

Testo vigente dal 29 giugno 2016:

“5. Per la definizione della domanda di concessione di derivazioni di acque pubbliche ad uso potabile erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, nel parere previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), la struttura provinciale competente in materia idrogeologica si esprime anche con riguardo all'individuazione, su proposta del richiedente, delle aree di salvaguardia previste dall'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). La nuova derivazione può essere esercitata solo dopo che è stata eseguita la delimitazione fisica dell'area di tutela assoluta nel rispetto delle prescrizioni stabilite nel parere; di detta esecuzione si dà atto nella relazione di fine lavori.”

Art. 23, c. 1, lett. b)

Le domande di derivazione di acque superficiali aventi carattere di provvisorietà e comunque durata non superiore ad un anno, rivolte a coprire un fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, esercitate mediante opere di prelievo mobili od opere già esistenti, possono essere istruite con la procedura semplificata di cui agli art. 23, c. 1, lett. b) e 25 del Regolamento, qualunque sia la portata richiesta. E' stato infatti soppresso il limite massimo di 20 l/s previsto nel testo pre-vigente.

Restano ferme altre limitazioni all'attuazione della procedura semplificata (quale l'insistenza sulle aree naturali protette Rete Natura 2000) previste dal Regolamento.